



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

I Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera
Scrittura nella Lista del Patrimonio Mondiale del 1993

COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E AL CITTADINO
Ufficio Sport

Prot. n. 0022226/2020

del 12 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. Impianti sportivi e Palestre scolastiche comunali: sospensione concessioni in uso spazi orari.

IL DIRIGENTE

Visto il DPCM 04.03.2020 e la conseguente disposizione dirigenziale prot. n. 0022974/2020 del 06/03/2020, con cui, in esecuzione della richiesta del Sindaco prot. n. 0020971/2020 dello stesso 06/03/2020, si disponeva la chiusura, a decorrere dal 6 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, degli Impianti sportivi e Palestre scolastiche comunali, nel senso che se ne inibiva l'accesso e l'utilizzo *con l'eccezione di quegli impianti e per i casi in cui al loro interno si svolgono attività agonistiche e competizioni, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, rigorosamente a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti i casi le Associazioni e le Società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del rischio COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi parteciperanno*, in conformità, a quella data, della misura della sospensione di eventi e competizioni sportive nei termini di cui al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c) del citato DPCM 04.03.2020;

Visto il successivo DPCM 08.03.2020, contenente, all'art. 1, lettera d), le prescrizioni in relazione alla gestione dell'emergenza per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina (*“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”*), previste, a quella data, per la regione Lombardia e per le 14 province ivi menzionate;

Visto l'art. 1 del successivo DPCM 09.03.2020 che:

al comma 1, prevede l'estensione all'intero territorio nazionale, delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

al comma 2, vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

con il comma 3, dispone la sostituzione della soprariportata lettera d) dell'art. 1 del DPCM 08.03.2020, con la seguente: *“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.”*;

Tenuto conto che valgono, in ogni caso, tutte le *misure emergenziali di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*, dettate dalle Autorità competenti, anche successivamente al presente provvedimento, di volta in volta in vigore nel tempo;

Per tutto quanto sopra visto e considerato;

DISPONE

- Conseguentemente alla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a questa data fino al 3 aprile 2020 e comunque in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente provvedimento, sono sospese le concessioni in uso temporaneo di spazi orari fin qui disposte nei seguenti Impianti sportivi e Palestre scolastiche comunali:

IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Palazzetto di Via Vena;
- 2) Tensostruttura di Via dei Sanniti;
- 3) Campo Scuola di V.le delle Nazioni Unite (pista di atletica, palestra);
- 4) Campi da Tennis di V.le delle Nazioni Unite;
- 5) Stadio XXI Settembre (campo sportivo, palestra, campo di calcetto, palestra di scherma);
- 6) Palasassi di V.le delle Nazioni Unite (piscine, palestra);

PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

- 1) Scuola Media N. Festa;
 - 2) Scuola Via Frangione;
 - 3) Scuola Media Torraca;
 - 4) Scuola Elementare/Media Cappelluti;
 - 5) Scuola Elementare Marconi;
 - 6) Scuola Media Pascoli;
 - 7) Scuola Elementare Nitti;
 - 8) Scuola Elementare Lazazzera.
- Ove taluna delle Associazioni/Società sportive assegnatarie di spazi orari negli impianti sopraelencati, abbia interesse a comprovare la sussistenza di eventuali casi eccezionali, se ed in quanto previsti dalle disposizioni e misure di rango superiore adottate per il contenimento del contagio da "coronavirus" dalle Autorità competenti, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente provvedimento, è onerata di darne espressa comunicazione all'Ufficio Sport, che, previe le valutazioni del caso in ordine a quanto comunicato e richiesto, disporrà in merito.
 - Agli effetti di cui ai superiori punti, la presente disposizione è trasmessa alle Associazioni/Società sportive assegnatarie di spazi orari negli impianti, per la stretta osservanza, ferme restando le conseguenze e sanzioni per l'inosservanza delle misure emergenziali adottate dalle Autorità competenti, a carico dei trasgressori.
 - Il presente atto è comunicato ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi dei plessi scolastici interessati ed ai Consegantari degli impianti sportivi comunali, perché prendano nota degli effetti conseguenti sui titoli di accesso ed utilizzo degli impianti sportivi comunali fin qui rilasciati.
 - Per una maggiore pubblicità, il presente atto è pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.matera.it, nella Sezione "Avvisi".

IL DIRIGENTE
D.ssa Giulia MANCINO

